LEGISLATURA XXV - 1' SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 MAGGIO 1920

ove altri 80 operai circa attendevano alla riparazione del predetto ponte, alla dipendenza dell'impresa Giungrim, ed ivi, siccome una parte dei lavoratori erano forestieri, con minaccie imposero la sospensione del lavoro.

« Il vice brigadiere che comandava interinalmente quella stazione dell'Arma, sopraggiunto insieme a dipendenti, ritenne indispensabile procedere all'arresto di nove dei più eccitati responsabili di attentato alla libertà del lavoro e di danneggiamento, dando così modo agli altri operai di riprendere il lavoro.

« Verso le ore 12 dello stesso giorno si recarono in quella caserma dell'Arma il commissario prefettizio di San Stino ed il segretario comunale a domandare al vice brigadiere se era possibile il rilascio in libertà degli arrestati prospettando la possibilità di qualche disordine. Ma il vice brigadiere rispose che ciò non era in sua facoltà: onde fu convenuto ch'egli stesso si sarebbe subito recato a Portogruaro a conferire con quel pretore. Così infatti fece e, ritornato in giornata a San Stino riferì al segretario comunale, recatosi nuovamente in caserma, che il pretore aveva dichiarato di non poter rinunziare all'interrogatorio degli arrestati, i quali dovevano quindi essere tradotti a Portogruaro.

« Il segretario comunale espresse il timore che il mantenimento degli arrestati potesse provocare una irritazione nella popolazione, tanto più che il giorno seguente doveva aver luogo un pubblico comizio. Al che il vice brigadiere rispose di aver provveduto ai rinforzi necessari al mantenimento dell'ordine pubblico e che all'occorrenza avrebbe provveduto a termini di legge contro chiunque.

« Dalle indagini praticate e dalle dichiarazioni dello stesso vice brigadiere resta però escluso che egli abbia esclamato che avrebbe messo in carcere tutto il paese, come non è risultato provato che abbia pronunziato all'indirizzo di uno degli arrestati la frase riportata nell'interrogazione.

« Si aggiunge che attualmente il detto vice brigadiere non si trova più a San Stino di Livenza, essendo colà stato destinato il maresciallo titolare della stazione.

> « Il sottosegretario di Stato « Grassi ».

Bacigalupi. — Al ministro della guerra. — « Per sapere chi deve rilasciare il certificato di scomparsa del soldato Fava Giovanni Battista, classe 1883, inscritto al distretto militare di Massa, e da questo destinato al 310° battaglione di milizia territoriale di stanza a Palermo, il quale è scomparso nel maggio 1916 ».

RISPOSTA. — « La dichiarazione di irreperibilità prescritta dal decreto luogotenenziale, n. 1103,

del 27 giugno 1915 per i militari dei quali non si abbiano più notizie dopo un fatto d'armi, deve cssere compilata dall'ente che tiene la matricola dei militari stessi e cioè dal Comando del deposito o del centro di mobilitazione. Se, pertanto, all'atto della scomparsa il soldato Fava Giovambattista apparteneva al 310° battaglione di battaglione di milizia territoriale, detto documento avrebbe dovuto essere compilato dal distretto militare di Catania, centro di mobilitazione del suindicato battaglione.

« Quel distretto però – appositamente interpellato – ha dichiarato che nulla gli risulta della dispersione del Fava; nè esito migliore hanno ottenuto le pratiche fatte da questo Ministero presso l'ufficio preposto al servizio dello stato civile, ora pertinente al Ministero del tesoro. Ciò malgrado, il Ministero non si disinteressa della posizione del Fava e sarà grato anzi all'onorevole interrogante se vorrà fornirgli, per agevolare il suo compito, i maggiori particolari circa le circostanze in cui avvenne la scomparsa del militare.

> « Il sottosegretario di Stato « AGNELLI ».

Bergamo. — Al ministro della guerra. — « Per conoscere se non creda opportuno prendere in esame la possibilità di una liquidazione definitiva – mediante una data somma – pei soprassoldi medaglie al valor militare, e ciò per recare un vero beneficio ai decorati ed all'erario ».

RISPOSTA. - « Il Regio viglietto 26 marzo 1833, che istituì le medaglie al valor militare intese di concedere il relativo soprassoldo a titolo di pensione vitalizia ed anche le modificazioni successive, come quelle del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, che la misura dei soprassoldi, e del Regio decreto 30 agosto 1019, n. 1625, che modificò le norme per la riversibilità a favore della vedova e degli orfani, conservarono sempre lo stesso concetto della pensione. Conseguentemente la liquidazione di una somma una volta tanto in luogo della corresponsione del soprassoldo annuo finchè sono in vita il decorato o le persone cui dopo la sua mnrte il soprassoldo è riversibile, potrebbe non apparire conforme ai criteri che informarono originariamente il Regio viglietto 26 marzo 1833, i quali, anche con le citate modificazioni, sono rimasti inalterati.

« D'altro canto la liquidazione definitiva che dovrebbe essere stabilita con criteri di una certa larghezza, tenendo conto di quanto ciascun decorato può, in media, riscuotere pel titolo in parola, salvo una congrua diminuzione a cagione dell'immediato pagamento, avrebbe sul bilancio una ripercussione, con un onere immediato tutt'altro che